



TRIBUNALE DI GORIZIA

Presidenza

Via N. Sauro 1, Gorizia (GO) - TEL. 0481 593817

email: tribunale.gorizia@giustizia.it - pec: tribunale.gorizia@giustiziacert.it

PROT. N. 932/26

Gorizia, 11/06/2026

Oggetto: Aggiornamento modalità di applicazione del costo dei servizi in qualità di gestore della vendita telematica

Si porta a conoscenza che, a seguito di nuovi accordi tra il Tribunale e le Società Astalegale.net S.p.A. ed Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., a partire dalle richieste effettuate dal 10 giugno 2026 in avanti il compenso per il servizio di gestore della vendita telematica fornito dalle Società sopra indicate sarà dovuto esclusivamente in caso di aggiudicazione ed applicato in misura percentuale sul prezzo di aggiudicazione in base al listino prezzi pubblicato sul portale del gestore in ossequio al D.M. 32/2015 art. 10 c. 3 (allo stato pari all'1,75% + iva con un costo massimo di € 2.000 + iva ed un costo minimo di € 250,00 + iva) e posto a carico della procedura come onere prededucibile.

Dal punto di vista operativo, nei giorni successivi all'udienza di vendita in cui è avvenuta l'aggiudicazione il gestore della vendita telematica emetterà una fattura proforma intestata al debitore esecutato ed il pagamento della stessa sarà effettuato a cura del delegato entro 30 giorni dalla data di versamento del saldo prezzo, a cui seguirà l'emissione di una fattura quietanzata da parte del gestore della vendita telematica.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, il delegato è onerato di comunicare immediatamente tale evento al gestore della vendita telematica, per gli adempimenti amministrativi conseguenti, tenuto conto che il predetto importo sarà dovuto solo in caso di effettivo versamento del saldo prezzo.

Si coglie l'occasione per ricordare che i creditori procedenti devono provvedere al tempestivo pagamento delle spese di pubblicità, a seguito della ricezione delle fatture per i servizi svolti a cura delle società incaricate, precisando fin d'ora che d'ora innanzi le società che curano i servizi di pubblicità sono autorizzate a non dare corso agli adempimenti richiesti in presenza di fatture non pagate per i servizi di pubblicità ex art. 490 c.2 e c.3 svolti in precedenza.

Il Presidente del Tribunale

Riccardo Merluzzi

